N. 00938/2012 REG.PROV.CAU. N. 00889/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2012, proposto dalla signora Jessica Giannatiempo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Umberto Cantelli e Delia Santi, con domicilio eletto presso & Partners Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo, Marilena Sabatino e Francesca Giuffrè, con domicilio eletto presso Francesca Giuffrè in Roma, via Camozzi, n.1;

nei confronti di

Matteo Menozzi, Cineca;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III-bis, n. 155/2012

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Francesca Giuffrè

Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento atteso che dall'esame del 'modulo risposte' compilato dall'appellante non emerge l'apposizione di segni grafici univocamente indicativi della volontà di annullare la risposta fornita al quesito n. 56 (peraltro, in modo esatto);

Considerato che, in caso di positiva valutazione della risposta in questione, l'appellante si sarebbe collocata in posizione utile quanto

meno per l'accesso alla Facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria; Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 889/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Condanna l'Università e il Ministero appellati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre gli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere, Estensore Roberta Vigotti, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)